



COMUNE DI GENOVA

127 7 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI E
RISCOSSIONE

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-293 del 30/08/2017

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AD
“AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 in data 7 settembre 2017;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Premesso che il D.L. 193/2016, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 e come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 ha disposto:

- lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a partire dal 1 luglio 2017, ad eccezione di Equitalia Giustizia (art. 1, comma 1);
- l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate, a partire dalla stessa data, delle funzioni relative al servizio nazionale della riscossione, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005 (art. 1, comma 2);
- lo svolgimento di tali funzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso un ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, di seguito AER (art. 1, comma 3);
- il subentro a titolo universale di AER nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia che assume la qualifica di agente della riscossione in base alle disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/1973 (art. 1, comma 3);
- la possibilità a decorrere dal 1 luglio 2017 per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento ad AER, soggetto preposto alla riscossione nazionale, delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate (art. 2, comma 2);

Considerato che il sistema della riscossione coattiva in Italia è stato interessato da una profonda evoluzione, iniziata con il D.L. 203/2005 e finalizzata a conferire maggiore efficienza gestionale ed omogeneità all'azione di recupero su tutto il territorio nazionale, che ha modificato il previgente sistema di affidamento a privati del servizio nazionale della riscossione attraverso la creazione di una società "Riscossione S.p.a." partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS;

Rilevato altresì che la società "Riscossione S.p.a. è diventata nel 2007 Equitalia S.p.a., nel 2012 Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a. sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia S.p.a. e nel 2016 Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. a seguito della fusione delle tre precedenti società;

Considerato che, all'interno di questo processo evolutivo, i Comuni hanno avuto la possibilità di avvalersi del servizio nazionale della riscossione per le attività di riscossione spontanea e coattiva e da accertamenti, pur in un contesto normativo poco lineare a cui più volte il legislatore ha tentato di porre rimedio:

- con il D.L. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), con il quale era stato inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia S.p.a. dovesse cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; a seguito di tale decreto tutte le attività di riscossione spontanea (ordinaria e da accertamento) sono ritornate in capo ai Comuni, mentre per la riscossione coattiva il termine è stato oggetto di successive proroghe e, da ultimo, con il D.L. 193/2016 è stato spostato fino al 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto AER;
- con l'art. 10 della L. 23/2014, cosiddetta "delega fiscale" ormai scaduta, che aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

Rilevato che, ad oggi, il punto finale di tale percorso è rappresentato dal D.L. 193/2016 descritto in premessa;

Dato atto pertanto che, ai sensi di legge, il Comune può effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniale:

- tramite ruolo di cui al DPR 602/1973, previa adozione della delibera di affidamento ad AER prevista dall'art. 2, comma 2 del D.L. 193/2016;
- tramite ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910 direttamente o tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;

Considerato che il Comune di Genova, ai sensi di legge, si è avvalso fino al 30 giugno 2017 delle Società del gruppo Equitalia per le attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

Dato atto, in conseguenza, che il Comune di Genova non ha mai svolto in forma diretta la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, pertanto, non dispone di una struttura organizzativa adeguata, in termini di competenze, risorse umane, finanziarie, strumentali e di sistemi informativi, per procedere alla gestione di tutte le attività relative alla riscossione coattiva, né della figura dell'ufficiale della riscossione di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per gli adempimenti connessi alle procedure cautelari ed esecutive;

Rilevato che, con provvedimento della Giunta Comunale n. 86/2017 del 20 aprile 2017, ad oggetto: *“ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”*, il Comune di Genova ha espresso la volontà di avvalersi di AER dal 1 luglio 2017 al 1 luglio 2018 per garantire la continuità delle attività di riscossione coattiva;

Considerato che, successivamente all'approvazione del provvedimento sopracitato, IFEL (Fondazione ANCI – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale), con una nota di lettura (14 giugno 2017), ha chiarito che le delibere di adesione dovranno essere adottate ai sensi dell'articolo 52 del D. lgs. 446/1997 e pertanto di competenza consiliare;

Rilevato altresì che il Comune può decidere di adottare la delibera di affidamento anche successivamente al 1 luglio non essendo previsto un termine entro cui deliberare;

Ritenuto pertanto opportuno approvare con deliberazione del Consiglio Comunale l'indirizzo dell'Amministrazione relativo all'affidamento ad AER delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.L. 193/2016;

Rilevato altresì che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata, delle caratteristiche del debitore e della struttura organizzativa disponibile e pertanto il Comune, pur in presenza dell'affidamento ad AER, può, come in passato, svolgere la riscossione coattiva sia tramite ruolo sia tramite ingiunzione fiscale per specifiche tipologie di entrata ed in relazione alla disponibilità delle risorse necessarie per la relativa gestione;

Rilevato altresì il Comune di Genova nel corso del 2015 e del 2016 ha già sperimentato l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale, pur su un numero di atti contenuto;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali ad AER fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del controllo pubblico a cui tale nuovo ente strumentale è sottoposto;

Valutato altresì il potenziamento della riscossione, previsto del D.L. 193/2016, attraverso la possibilità per AER di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;

Valutato che il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 193/2016, nell'individuare i criteri guida a cui dovrà ispirarsi l'attività di riscossione, prevede espressamente l'obiettivo di migliorare il rapporto con i contribuenti in attuazione della L. 212/2000 (Statuto dei Diritti dei Contribuenti) attraverso una particolare attenzione alle tipologie di comunicazione ed informazione, anche di carattere preventivo;

Rilevato che AER ha provveduto a rinnovare, a partire dal 1 luglio 2017, la cartella di pagamento privilegiando criteri di trasparenza, semplificazione, motivazione e chiarezza;

Valutato inoltre che gli oneri della riscossione riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 e ss.mm.ii. agli agenti della riscossione, sono posti in capo al Comune nella misura massima del 3% delle somme riscosse, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

Considerato, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D.Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale (di cui il D.L. 193/2016 non fa cenno), non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

Ritenuto pertanto di affidare la riscossione coattiva delle le entrate tributarie e patrimoniali comunali e delle società partecipate al nuovo soggetto a cui è attribuito il servizio pubblico della riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016;

Rilevato che l'affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione contraria del Comune;

Dato atto che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia S.p.a. continuerà in ogni caso ad essere curata da AER come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;

Dato inoltre atto che per l'esercizio 2017 con provvedimento dirigenziale n. 2017-127.7.0.-108, sono stati regolarmente impegnati gli stanziamenti per il servizio di riscossione coattiva previsti a bilancio 2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di affidare, a decorrere dal 1 luglio 2017 e fino a nuova deliberazione contraria, per le motivazioni esposte in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, la riscossione coattiva delle le entrate tributarie e patrimoniali comunali e delle società partecipate ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016;
- 2) di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fino ad ora affidati dal Comune di Genova e da Amiu alle società del gruppo Equitalia;

- 3) di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 7 0 N. 2017-DL-293 DEL 30/08/2017 AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI AD "AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE"**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/09/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Natalia Boccardo]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 7 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-293 DEL 30/08/2017	

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AD "AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE"
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2017	1.000.000,00	7753	2017	8419/8420/8421

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 05 /09 /2017

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 7 0 N. 2017-DL-293 DEL 30/08/2017 AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI AD "AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE"**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

05/09/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 7 0 N. 2017-DL-293 DEL 30/08/2017 AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI AD "AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE"**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

05/09/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]